



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 22 del 27-09-2019

REGISTRO GENERALE numero 22

COPIA

Oggetto: SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI EVENTI - REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.32 DEL 24/04/2017 DI INAGIBILITA' E RIPRISTINO AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN VALLO DI NERA, DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 23, PART. N. A, INTESTATA ALLA PARROCCHIA DEI S.S. MICHELE, GIOVANNI E SEBASTIANO E REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N.58 DEL 10/12/2016

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- che a seguito del sisma verificatosi in data 24/08/2016 e successivi eventi si sono registrati danni alle strutture pubbliche e private site nel territorio comunale di Vallo di Nera;

- che era stata avviata una campagna di sopralluoghi al fine di verificare le condizioni di agibilità degli immobili;

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 con la quale è stato esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, fino alla data del 27.08.2018;

VISTO il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 01, ha prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2018;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Legge di bilancio", che all'articolo 1, comma 988, ha prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2019;

VISTA la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

DATO ATTO che in data 15.12.2016 è stato effettuato un sopralluogo alla Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera alla presenza del Funzionario di zona della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria Dott.ssa Vanessa Squadroni, le cui risultanze sono pervenute a questo Ente in data 16.12.2016 prot. 4022;

DATO ATTO che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota pervenuta al protocollo comunale in data 16.12.2016 n. 4022 a firma del funzionario di zona Arch. Vanessa Squadroni, vistata dal Soprintendente Dott.ssa Marica Mercalli, evidenziava una serie di criticità alla struttura della Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera, che di seguito si riportano:

- *Mura urbiche che si attestano alla base della torre campanaria: la parte alta presenta una estesa lesione verticale con rischio di crollo di materiale lapideo. Lo scrivente Ufficio ritiene opportuno prevedere un intervento di restauro tramite cuci-scuci in grado di ripristinare la continuità dell'apparato murario;*
- *Torre campanaria – pilone sinistro lato vicolo: nell'immediato si ritiene necessario procedere alla messa in sicurezza delle pietre che rischiano di disconnettersi dal resto della struttura e di riversarsi su strada;*
- *Interno di Santa Maria: la quarta capriata – con numerazione progressiva che parte dalla zona absidale – presenta l'appoggio sfilato, la capriata deve essere puntellata. E' inoltre presente una lesione verticale lato interno tra il portale principale ed il rosone. L'ingresso della chiesa deve essere centinato.*

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 58 del 10/12/2016, con la quale dichiarava l'area posta su strada aperta al pubblico passaggio e transito in corrispondenza tra l'intersezione della S.P. 472 Vallo di Nera e l'accesso alla Piazza Santa Maria inaccessibile per la cittadinanza, visitatori e persona alcuna;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n.63 del 20.12.2016, con la quale veniva dichiarata l'inaccessibilità della Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera, catastalmente intestata alla Parrocchia dei S.S. Michele, Giovanni e Sebastiano;

RICHIAMATA la successiva scheda A-DC n. 003 redatta in data 23.12.2016 dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali Ing. Lacava Giuseppe, Funz. Berti G., Ing. Pagnini Luisa, Ing. Bianchini Nicoletta, relativa alla Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera, il cui esito risulta “Inagibile”, con l'indicazione dei provvedimenti da adottare, in particolare:

“-Mettere in sicurezza l'arco della cella campanaria”

“-Puntellare architrave di ingresso al chiostro e di ingresso principale alla chiesa”

“-Verifica degli affreschi in chiesa e in sagrestia con probabili distacchi”

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n.32 del 24.04.2017, con la quale veniva revocata l'ordinanza sindacale n.63 del 20.12.2016 e veniva dichiarata l'inagibilità della Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera, identificata catastalmente al foglio n.23 part. A e intestata alla Parrocchia dei S.S. Michele, Giovanni e Sebastiano;

DATO ATTO che la riapertura dell'edificio ecclesiastico è subordinata alla verifica delle condizioni di sicurezza del fabbricato stesso;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n.23 del 05/05/2017 veniva approvato il primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra i quali era ricompresa la Chiesa di S. Maria in Vallo di Nera;

DATO ATTO che l'approvazione del progetto, tutte le autorizzazioni di competenza degli enti preposti e l'autorizzazione ad eseguire i lavori venivano acquisiti in Conferenza Regionale con verbale n.5 del 07/05/2018;

DATO ATTO che in data 14/11/2018 il tecnico incaricato della direzione lavori, Arch. Giampiero Piras con nota ns. prot. n. 4097 comunicava a questa amministrazione di dare corso ai lavori a far data dal 21/11/2019 e che l'esecuzione dei lavori era stata affidata alla ditta Novatecno s.r.l. con sede in Via Donatella 18/B, 06132 San Martino in Campo (PG);

DATO ATTO che in data 26/09/2019 con nota ns. prot. 6756 il direttore dei lavori Arch. Giampiero Piras trasmetteva a questa amministrazione la Comunicazione di Fine Lavori dalla quale si evince che in data 13/08/2019 sono stati ultimati i lavori di *“Messa in sicurezza con interventi definitivi ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.23 del 05/05/2017, finalizzati a consentire la riapertura della Chiesa di S. Maria, sita in località Vallo di Nera nel Comune di Vallo di Nera”* e inoltre trasmetteva la Dichiarazione che Tiene Luogo dell'Agibilità completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa di riferimento;

RICHIAMATO il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal tecnico incaricato Arch. Giampiero Piras, dal quale si evince che: *“dopo aver esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto arch.*

Giampiero Piras il giorno 26/09/2019 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del direttore tecnico dell'impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili” e inoltre certificava “che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa Novatecno s.r.l. sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto...”;

RITENUTO per quanto sopra specificato e precisato, di dover procedere alla revoca della propria Ordinanza n. 32 del 24.04.2017, in quanto sono stati regolarmente eseguiti, così come certificati dal Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Giampiero Piras, i lavori di “*Messa in sicurezza con interventi definitivi ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.23 del 05/05/2017, finalizzati a consentire la riapertura della Chiesa di S. Maria, sita in località Vallo di Nera nel Comune di Vallo di Nera*”, ripristinando così l'agibilità della Chiesa di Santa Maria, edificio identificato catastalmente al foglio n.23 part. A intestato alla Parrocchia dei S.S. Michele, Giovanni e Sebastiano;

Per le ragioni sopra esposte

REVOCA

la propria Ordinanza n. 58 del 10/12/2016, con la quale si dichiarava l'area posta su strada aperta al pubblico passaggio e transito in corrispondenza tra l'intersezione della S.P. 472 Vallo di Nera e l'accesso alla Piazza Santa Maria inaccessibile per la cittadinanza e la propria Ordinanza n. 32 del 24.04.2017 con la quale veniva dichiarata l'inagibilità della Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera, in quanto, così come certificato dal progettista e direttore dei lavori arch. Giampiero Piras, sono stati regolarmente eseguiti i lavori di “*Messa in sicurezza con interventi definitivi ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.23 del 05/05/2017, finalizzati a consentire la riapertura della Chiesa di S. Maria, sita in località Vallo di Nera nel Comune di Vallo di Nera*”, ripristinando così l'agibilità della Chiesa di Santa Maria, fabbricato identificato catastalmente al foglio n.23 part. A, categoria E/7, intestato alla Parrocchia dei S.S. Michele, Giovanni e Sebastiano e ripristinando il passaggio pubblico in corrispondenza tra l'intersezione della S.P. 472 Vallo di Nera e l'accesso alla Piazza Santa Maria;

DISPONE

La revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 58 del 10/12/2016;

La revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 32 del 24/04/2017;

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa:

- al Prefetto di Perugia;
- al SOUR della Regione Umbria;
- al Centro Protezione Civile di Foligno;
- al COR della Regione Umbria;
- alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All' Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

La presente Ordinanza viene notificata:

- Al parroco Don Sebastian Devasia Urumbil della Parrocchia dei S.S. Michele, Giovanni e Sebastiano;
- All'Arcidiocesi Spoleto Norcia, con sede in Spoleto (PG), Via Aurelio Saffi n. 13;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, lì ventisette settembre duemiladiciannove.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 05-10-2019